



Delibera della Giunta Regionale n. 72 del 05/03/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DEL PATROCINIO LEGALE DELLA REGIONE CAMPANIA NEL CONTENZIOSO CON LA SOC. HYDROGEST CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. ai sensi dell'art. 7, comma 1, della O.M. 2948/99 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Campania, sentite per quanto di competenza le autorità di Ambito e quelle di Bacino interessate, è stato incaricato della progettazione e realizzazione, integrazioni e adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Nola, Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, al fine di garantire la compatibilità ambientale delle attività depurative e di assicurare la conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'Ambiente degli scarichi nei corpi idrici superficiali;
- b. con O. M. 3100/2000 il Commissario è stato autorizzato a ricorrere alle procedure di cui agli artt. 37 bis e seguenti della Legge n. 109/94 per realizzare gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione;
- c. con successivi provvedimenti commissariali sono state attivate le procedure per l'affidamento in concessione per "l'adeguamento e/o la realizzazione del sistema di collettori PS 3 (ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco di Napoli – Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento fanghi";
- d. con ordinanza commissariale n. 148 del 9.11.04, è stato disposto l'affidamento della concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese TM. E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, Cooperativa Costruttori s.c.a.r.l. e Giustino Costruzioni S.p.A.;
- e. il Commissariato di Governo ha stipulato con l'affidataria un contratto Rep. 13625 in data 16.12.04, registrato in data 30.12.04 al n. 105728, quale convenzione tra le parti avente ad oggetto l'affidamento della concessione della durata di 15 anni;
- f. il citato Raggruppamento ha comunicato al Commissariato, in data 16.12.04, di aver costituito la società di progetto "Hydrogest Campania S.p.A." ai sensi dell'art. 37 *quinquies* L. 109/94, per l'esecuzione unitaria della concessione, subentrante nei rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione, ferma la solidale responsabilità delle imprese raggruppate;
- g. all'esito della sentenza n. 6727/06 resa dal Consiglio di Stato, pronunciatisi sui ricorsi in appello proposti avverso l'affidamento della Concessione, in data 13.11.06 il Commissariato ha proceduto alla consegna alla Hydrogest Campania S.p.A. delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise ed Acerra ed in data 01.12.06 di quelle di Cuma e Foce Regi Lagni, tutte di proprietà della Regione Campania;
- h. il Concessionario Hydrogest Campania S.p.A., da tali date, ha assunto la responsabilità della gestione dei suddetti impianti, da assolvere nei termini e con le modalità di cui alla convenzione stipulata con il Commissariato e sotto il diretto controllo di quest'ultimo;
- i. il Commissario Delegato, attesa la durata quindicennale della concessione e la cessazione dei poteri commissariali al 31.12.08 ex OPCM n. 3654/2008, per consentire il passaggio alla gestione ordinaria di tutte le iniziative programmate, con Ordinanza Commissariale n. 099 del 28.4.2008 ha disposto il trasferimento alla Regione Campania, entro e non oltre il 26.5.2008, del rapporto concessorio disciplinato dal contratto Rep. 13625 del 16.12.04, registrato al registro atti pubblici in data 30.12.04 al n. 105728, avente ad oggetto "Concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori PS 3 (ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco di Napoli – Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento fanghi" e, ai fini del subentro della Regione medesima, da tale data, nella titolarità dei rapporti giuridici ed economici posti in essere dal Commissario di Governo delegato ex OO. P. C. M. n. 2425/96 e s. m. e i.;

- j. con deliberazione n. 932 del 26/05/2008 la Giunta Regionale è subentrata nel rapporto concessorio, nelle more dei definitivi trasferimenti delle opere agli ATO competenti per territorio, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3.4.06 e s.m. ii.;

PREMESSO, altresì, che

- a. nell'aprile 2010 la Procura di S. Maria Capua Vetere, a seguito dell'avvio di indagini preliminari per i reati di truffa e disastro ambientale, ha proceduto, in via cautelare, al sequestro degli impianti di depurazione di Regi Lagni, Napoli Nord e Marcianise, affidandoli in custodia giudiziaria;
- b. nei mesi successivi al sequestro, sulla base delle contestazioni di reciproci inadempimenti contrattuali, è stato instaurato, presso il Tribunale di Napoli, tra la Società Hydrogest Campania S.p.A. e la Regione Campania un cospicuo contenzioso;
- c. in particolare, con atto di citazione notificato il 16/9/2010, la società ha convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della convenzione n.13625/2004 per l'inadempimento dell'Ente e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Nel suddetto giudizio si è costituita la Regione, spiegando domanda riconvenzionale, per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della suddetta convenzione, ai sensi dell'art.42 della stessa e dell'art.1454 cc, per grave inadempimento della Hydrogest Campania spa, chiedendo a sua volta la condanna della concessionaria al risarcimento dei danni a cagione dei notevoli pregiudizi economici provocati dai gravi e reiterati inadempimenti del concessionario;
- d. nel corso di tale giudizio è stato proposto dalla concessionaria un ricorso cautelare ex art.700 cpc finalizzato ad ottenere un ordine giudiziario di riconsegna degli impianti alla Regione Campania, accolto con ordinanza del 29.8.2011, n.4339/11, che ha imposto all'Amministrazione di riprendere in consegna le opere affidate in gestione;
- e. avverso tale ordinanza la Regione Campania ha proposto reclamo, rigettato dal collegio in data 30.11.2011;
- f. su ricorso della medesima società è stato attivato un sub procedimento, ex art.669 *duodecies* cpc, finalizzato ad ottenere la riconsegna forzata degli impianti alla Regione, accolto con ordinanza del Tribunale di Napoli del 21.12.2011, con la quale, peraltro, è stato anche nominato l'ausiliario del giudice ai fini del riaffidamento degli stessi impianti;
- g. in esecuzione della suddetta ordinanza, in data 4.1.2012 l'ausiliario del giudice ha provveduto a convocare la Regione Campania e la Hydrogest Campania S.p.A. onde provvedere alla riconsegna degli impianti, cui l'Amministrazione regionale ha dato riscontro, chiedendo, in data 9.1.12, al suddetto Ausiliario del Giudice l'integrazione del contraddittorio con il Custode giudiziario degli impianti di depurazione sottoposti a sequestro penale. Con successiva nota del 10.1.2012, l'ausiliario, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle contestazioni dell'amministrazione regionale circa la necessaria presenza del custode giudiziario alle operazioni di riconsegna, ha invitato la Regione a formalizzare la volontà di collaborare all'esecuzione dell'ordinanza, chiedendo quali attività intendesse porre in essere per il trasferimento degli impianti, senza tuttavia fissare un nuovo incontro alla presenza del predetto Custode giudiziario, né tantomeno invitando il Custode giudiziario medesimo;
- h. in data 10 febbraio 2012 l'ausiliario del giudice ha disposto, in contraddittorio con la sola società Hydrogest Campania S.p.A. il subentro coattivo della Regione Campania "nella persona dell'ausiliario" in tutte le attività di gestione e di rifunionalizzazione degli impianti gestiti sino ad allora dalla su indicata società;
- i. il Coordinatore dell'AGC n. 5, nonché Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque, valutando che:
 1. il suddetto subentro, avvenuto senza alcuna valutazione preliminare con la Regione sulle modalità di prosecuzione della gestione e più in particolare dei lavori di rifunionalizzazione concordati con il Custode Giudiziario e la stessa società Hydrogest Campania S.p.A. e di cui al cronoprogramma del 23.05.2011, non offriva alcuna garanzia in merito al regolare completamento degli stessi, al fine di mitigare il paventato disastro ambientale;
 2. l'ausiliario non si era attenuto alle prescrizioni contenute nell'ordinanza circa le modalità da seguire per la sua attuazione, relative alla necessità di agire sulla base dei criteri adottati dall'Amministrazione che è chiamato a sostituire; criteri che, invece, non sono stati richiesti,ha provveduto a contestare formalmente, in data 14.2.2012 l'attività dell'ausiliario, il quale, sostituendosi impropriamente alla Regione Campania ed agendo irritualmente alla stregua di commissario *ad acta*, ha posto al rischio di vanificazione i risultati sino ad allora ottenuti, attraverso le attività concordate con il Custode giudiziario, di miglioramento delle acque del Litorale Domitio Flegreo e nell'aumento dei chilometri di costa balneabile nel corso del 2011;

RILEVATO che

- a. la Regione Campania, non sussistendo le condizioni minime ed essenziali del subentro nella gestione diretta degli impianti, sia per la carenza di una struttura tecnico-gestionale interna idonea a tale compito, sia per l'impossibilità giuridica, a causa dei cogenti vincoli normativi, che non consentono di procedere all'assunzione del personale presente sugli impianti stessi - come puntualmente eccepito all'Ausiliario del Giudice in data 15.2.2012 dal Coordinatore dell'AGC affari generali, gestione e formazione del personale - paventando il pericolo di interruzione di pubblico servizio dell'attività di depurazione, con conseguenze esiziali sull'ambiente, e connessi negativi riflessi sulla salute e igiene pubblica e pericolo per la sicurezza di cose e persone e ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge, ha provveduto, in data 13.2. 2012, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile - l'urgente emanazione di una Ordinanza di Protezione Civile, ai sensi del comma 3 dell'art. n. 5 della legge 225/92, al fine di fronteggiare la situazione determinatasi, mediante la nomina di un Commissario delegato, stante l'urgenza di provvedere a garantire la gestione degli impianti, per il tempo necessario alla individuazione di soluzioni a regime;
- b. in data 2 marzo 2012 il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di ordinanza ai sensi del suindicato art. 5 comma 2;

RILEVATO, altresì che

- a. a seguito della riconsegna degli impianti all'Ausiliario del Giudice, di cui al verbale in data 10 febbraio 2012, comunicata a cura del Coordinatore dell'Area 5 alle Procure della Repubblica di S. Maria Capua Vetere e di Napoli, il Custode giudiziario ha convocato la Regione Campania, l'Ausiliario del Giudice e la Hydrogest Campania S.p.A., al fine di individuare una soluzione congiunta alle problematiche relative all'attuazione dell'ordinanza di riconsegna degli impianti predetti.
- b. in tale sede l'Ausiliario del Giudice ha sospeso l'attuazione dell'acquisizione delle prestazioni dei lavoratori dipendenti da parte della Regione Campania e ha confermato che, a seguito della firma del citato verbale di riconsegna, gli impianti sono stati trasferiti in capo alla Regione Campania;
- c. tale riunione è stata poi aggiornata al 17 febbraio 2012 e, nell'occasione, l'Ausiliario del Giudice e il custode giudiziario hanno predisposto uno schema di accordo transattivo, allegato al verbale, per la prosecuzione della gestione provvisoria degli impianti sino al 30.6.2012 da parte della società Hydrogest Campania S.p.A., con riconvocazione delle parti alla riunione indetta dal Custode giudiziario per 21 febbraio e differita al 28 febbraio, per verificare la volontà delle parti medesime all'adesione dell'accordo proposto.
- d. in sede di riunione il Coordinatore dell'AGC 5 ha preliminarmente informato i presenti dell'avvenuta richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di emanazione di ordinanza, non derogatoria, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge n. 225 del 1992, e, in relazione alla grave criticità determinata dalla riconsegna degli impianti, come disposta dall'Ausiliario del Giudice, nel contestare talune affermazioni contenute nello schema di accordo, ha manifestato la volontà ad una soluzione concordata della procedura di riaffidamento, nelle more dell'emanazione dell'OPCM, prevedendo la continuità della gestione degli impianti - alle diverse condizioni, puntualmente specificate nel verbale - in capo alla Hydrogest, che si è riservata di comunicare le proprie considerazioni in ordine alle dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Amministrazione regionale;
- e. in data 1 marzo 2012 è pervenuto il riscontro della menzionata società che ha comunicato di non poter prendere in considerazione le condizioni proposte dalla Regione;
- f. sempre in data 1 marzo è pervenuta, altresì, nota dell'Ausiliario del Giudice con la quale, alla luce del mancato accordo da lui proposto e in relazione alla comunicazione allegata della società Termomeccanica (che a far data dal 7.3.2012, in difetto di pronto adempimento o di adeguata garanzia di adempimento da parte della Regione Campania, avrebbe cessato ogni prestazione prevista), ha concesso all'Amministrazione il termine di 24 ore per rendere noti i criteri adottati dall'Amministrazione onde dar seguito all'esecuzione dell'ordinanza del Giudice dell'attuazione;
- g. in data 2 marzo si è tenuto presso l'Area generale di Coordinamento n. 5, convocato d'intesa con il Custode giudiziario, un ulteriore incontro, cui ha preso parte anche l'Ausiliario del Giudice, nel corso del quale è stato sottoscritto il verbale allegato alla presente deliberazione, con la determinazione dei presenti di sottoporre le ipotesi ivi prospettate alla valutazione del giudice civile dell'attuazione al fine di ottenerne la conferma e la validazione;
- h. in data odierna l'Ausiliario del Giudice ha convocato, per il giorno 6 marzo 2012 alle ore 9.00, la Regione Campania presso la X Sezione del Tribunale di Napoli avanti il Giudice della cautela, per la suindicata verifica e validazione;

CONSIDERATO che

- a. la Regione Campania, nel contenzioso in atto con la società Hydrogest Campania S.p.A. è rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale, che ne ha assunto il patrocinio in giudizio;
- b. si è, peraltro, in attesa della nomina del Commissario delegato del Governo, ai sensi del citato art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;
- c. i Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono rappresentati e difesi in giudizio ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- d. con note in data 15.2.2012 e 2 marzo 2012 la Regione Campania ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di Napoli assistenza legale in merito alla complessa vicenda, chiedendo, in particolare, il parere sulle iniziative, anche giudiziarie, da assumere a tutela dell'amministrazione regionale;
- e. le vertenze in atto che, per la loro natura e valore, rivestono carattere di straordinarietà, attesi i rilevanti risvolti economici ed ambientali, capaci di produrre conseguenze negative di particolare gravità con riguardo agli interessi pubblici nazionali, rendono opportuna, sin da ora, nelle more dell'emanazione della richiesta OPCM, l'assunzione del patrocinio legale della Regione Campania nel contenzioso di cui trattasi da parte dell'Avvocatura dello Stato;

RICHIAMATO

- a. l'art. 107 del DPR n. 616 del 1977, a mente del quale le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato, nonché possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, salvo che nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni medesime;
- b. l'art.43, commi 3 e 5, del R.D. n. 1611 del 1933, il quale prevede che la rappresentanza e la difesa nei giudizi di amministrazioni non statali, ivi incluse le amministrazioni regionali, previa deliberazione dell'organo competente, sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni;

RITENUTO

- a. per quanto sopra considerato, di conferire la rappresentanza e la difesa nei giudizi instaurati o instaurandi tra la Regione Campania e la società Hydrogest Campania S.p.A. in liquidazione, avanti le Autorità giudiziarie ordinarie, le giurisdizioni amministrative e speciali, nonché la connessa attività di assistenza legale, all'Avvocatura dello Stato, che, per effetto del presente atto, giusto quanto previsto dall'art.43, commi 3 e 5 del R.D. n. 1611 del 1933, subentra all'Avvocatura regionale nel relativo mandato già conferito a quest'ultima;

VISTI

l'art. 43, commi 3 e 5 del R.D. n. 1611 del 1933;
l'art. 107 del D.P.R. n. 616 del 1977;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di conferire all'Avvocatura dello Stato il patrocinio legale della Regione Campania in tutti i giudizi instaurati o instaurandi, avanti le Autorità giudiziarie ordinarie, le giurisdizioni amministrative e speciali, tra la Regione Campania e la società Hydrogest Campania S.p.A. in liquidazione, nonché nei confronti delle società mandanti o mandatarie costituenti l'R.T.I., originario aggiudicatario della concessione per

l'adeguamento e/o la realizzazione del sistema di collettori PS 3 (ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco di Napoli – Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento fanghi e per la gestione degli impianti, e in ogni altra vertenza direttamente collegata al contenzioso giudiziario di cui trattasi;

2. di stabilire il subentro dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi di cui al punto 1, già pendenti, all'Avvocatura regionale nel patrocinio legale della Regione Campania;
3. di stabilire che le competenze derivanti dai giudizi instaurati e instaurandi di cui al punto n. 1 saranno liquidate all'Avvocatura dello Stato, così come avviene per le Amministrazioni statali, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 21 del R.D. n. 1611 del 1933.

Il presente provvedimento è trasmesso ai Coordinatori dell'A.G.C. 01, 04 e 05 per l'esecuzione, all'Avvocatura dello Stato per il tramite dell'A.G.C. 01, nonché al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.